Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2406

Disposizioni in materia di demanio armentizio e istituzione del Parco nazionale dei tratturi

18/12/2022 - 06:43

Indice

1. DDL S. 2406 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 2406 4

1. DDL S. 2406 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2406
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di demanio armentizio e istituzione del Parco nazionale dei tratturi

Iter
6 ottobre 2021: da assegnare
Successione delle letture parlamentari

S.2406	**da assegnare**

Iniziativa Parlamentare
Marco Pellegrini (M5S)
Cofirmatari
Elisa Pirro (M5S), **Maria Domenica Castellone** (M5S), **Gisella Naturale** (M5S)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **6 ottobre 2021**; annunciato nella seduta n. 365 del 6 ottobre 2021.
Classificazione TESEO
DEMANIO , PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI , PASCOLI E PASTORIZIA , MOLISE
Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2406

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2406

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **Marco PELLEGRINI** , **PIRRO** , **CASTELLONE** e **NATURALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2021 (*)

Disposizioni in materia di demanio armentizio e istituzione del Parco nazionale dei tratturi

*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di tutelare il demanio armentizio in modo omogeneo sul territorio nazionale, al fine di garantirne la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la gestione in forma coordinata, anche in termini di promozione turistica sostenibile, e lo sviluppo dei « cammini » come itinerari storici e culturali.

Come è noto, nel corso dei millenni i percorsi armentizi costituirono le vie di transito per le mandrie di pecore che venivano condotte dai pastori alla ricerca di condizioni climatiche ottimali e di pascoli migliori nelle diverse stagioni, cioè per sfuggire alla neve d'inverno e al caldo torrido d'estate, a settembre e a maggio, dalla montagna alla pianura e viceversa.

Il demanio armentizio è costituito da tratturi, trazzere, tratturelli, bracci e riposi, dove i tratturi rappresentavano i tronchi principali, da cui si diramavano i tratturelli, collegati tra loro dai bracci, mentre i riposi erano le grandi distese erbose lungo la rete tratturale nei quali riposavano, appunto, le greggi. Detto demanio è patrimonio di notevole rilevanza storica, archeologica e culturale, ultima traccia delle antiche civiltà della transumanza, riconosciuto e tutelato come patrimonio storico-culturale già dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Ma, ciononostante, a parere dei proponenti è necessario un intervento legislativo, vista la mancanza di una legge quadro e visti anche gli interventi, che appaiono non omogenei, di alcune delle regioni interessate dalla presenza dei suddetti percorsi armentizi.

Gli strumenti individuati, per conseguire gli obiettivi di cui alla premessa, sono sostanzialmente due, ossia:

1) la creazione di una Banca dati nazionale dei tratturi presso il Ministero della transizione ecologica, nella quale saranno raccolte tutte le informazioni sui percorsi armentizi, per garantire l'acquisizione, la registrazione, l'analisi e la visualizzazione delle informazioni e dei dati raccolti sui percorsi;

2) l'istituzione del Parco nazionale dei tratturi, che comprenderà i percorsi armentizi individuati.

Le regioni, ai sensi del presente disegno di legge, avranno un ruolo assolutamente centrale in questo nuovo approccio di tutela, conservazione, valorizzazione e gestione dei suddetti beni demaniali, ruolo che si esplicherà nell'adozione, in primo luogo, del Documento regionale di valorizzazione del demanio armentizio, nel quale saranno individuate le aree armentizie - insistenti nei rispettivi territori, attraverso la completa mappatura anche con il supporto dei sistemi informativi territoriali regionali - nonché la loro classificazione, distinguendo tra quelle alienabili, che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, e quelle inalienabili; e in secondo luogo nell'inserimento di tutti i dati e le informazioni raccolte nella Banca dati nazionale istituita presso il Ministero della transizione ecologica. L'intero processo sarà portato avanti di concerto con gli altri enti locali coinvolti (come identificati dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267), secondo il principio della copianificazione, assicurando

il confronto anche con le associazioni culturali, ecologiste ed ambientaliste interessate, nonché prevedendo forme di pubblicità, di informazione e di consultazione per favorire la più ampia partecipazione e condivisione delle strategie di tutela, conservazione, valorizzazione e gestione del demanio armentizio.

Le regioni individueranno le modalità con le quali gli enti locali parteciperanno all'intero processo di mappatura, raccolta e invio delle informazioni e, soprattutto, le modalità con le quali eserciteranno le funzioni amministrative per la reintegra, la tutela dominicale e l'amministrazione del demanio armentizio, nonché, l'approvazione del Piano locale per la valorizzazione del demanio armentizio.

Con detto Piano locale, i comuni individueranno i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica e sociale connessi con la civiltà della transumanza. Inoltre, individueranno gli obiettivi per il recupero e la conservazione dei valori naturalistici, storici e culturali del demanio armentizio regionale che ricade nei rispettivi territori, nonché gli obiettivi e per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio armentizio.

Per tutto quanto sopra evidenziato, auspichiamo un esame e un'approvazione in tempi brevi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, detta le linee guida al fine di garantire la conservazione e la gestione in forma coordinata del demanio armentizio, quale testimonianza archeologica della storia sociale ed economica di insediamenti di varie epoche sul territorio nazionale interessato dalle migrazioni degli armenti.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e gli altri enti locali come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'ambito delle rispettive competenze legislative e regolamentari, promuovono e contribuiscono alla tutela e alla valorizzazione del demanio armentizio riconoscendone il valore storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico.

Art. 2.

(Demanio armentizio)

1. Ai fini della presente legge il demanio armentizio, quale insieme di beni di interesse storico, archeologico e paesaggistico, nonché luogo indispensabile all'esercizio dell'attività armentizia, si compone di tratturi, trazzere, tratturelli, bracci e riposi, quali lunghi sentieri erbosi, pietrosi o in terra battuta, con fondo naturale, originatisi dal calpestio degli armenti nelle trasmigrazioni stagionali.

Art. 3.

(Competenze)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, valorizzano il demanio armentizio regionale e ne garantiscono la conservazione. Fermo restando l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono altresì:

a) all'individuazione delle aree tratturali regionali, finalizzata alla completa mappatura delle medesime anche attraverso i sistemi informativi territoriali regionali;

b) all'inserimento delle aree di cui alla lettera *a)* all'interno della Banca dati nazionale dei tratturi di cui all'articolo 4;

c) alla definizione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle destinazioni dei tratturi regionali, attraverso l'individuazione delle aree tratturali alienabili, ossia quelle che che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, ovvero, che siano idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico, e delle aree tratturali inalienabili, ossia quelle che che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa ricondotte, al fine di conservarle e valorizzarle per il loro attuale interesse storico, culturale, archeologico, turistico e ricreativo, anche al fine del recupero della

pratica armentizia;

d) alla definizione delle modalità di partecipazione e di intervento dei comuni e degli altri enti locali per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)*;

e) alla formazione e approvazione del Documento regionale di valorizzazione del demanio armentizio, che deve essere adottato dalle regioni interessate, d'intesa con gli altri enti locali e con le amministrazioni preposte alla cura dei medesimi interessi pubblici coinvolti, secondo il principio della copianificazione, nonché assicurando il confronto e la concertazione con associazioni culturali, sociali e ambientali, nelle modalità più idonee, prevedendo forme di pubblicità, di informazione e di consultazione, anche in via telematica, al fine di garantire la più ampia partecipazione e condivisione delle strategie di valorizzazione.

2. Ai comuni competono le funzioni amministrative per la reintegra, la tutela dominicale e l'amministrazione del demanio armentizio, nonché, l'approvazione del Piano locale per la valorizzazione del demanio armentizio regionale, il quale deve individuare:

a) i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale, connessi con la civiltà della transumanza;

b) gli obiettivi per il recupero e la conservazione dei valori naturalistici, storici e culturali del demanio armentizio regionale;

c) gli obiettivi per la riqualificazione e la valorizzazione dei beni di cui alla lettera *a)* al fine di assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività turistiche, sportive e ricreative, compatibili con la tutela del demanio armentizio, al fine di garantire la piena fruizione dei siti, anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del demanio armentizio regionale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Banca dati nazionale dei tratturi)

1. É istituita, presso il Ministero della transizione ecologica, la Banca dati nazionale dei tratturi, contenente le informazioni sui percorsi tratturali presenti sul territorio nazionale e integrata con i sistemi informativi territoriali regionali, al fine di garantire l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione, la condivisione e la presentazione delle informazioni derivanti dai dati geografici localmente raccolti.

Art. 5.

(Parco nazionale dei tratturi)

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione dei tratturi e della civiltà della transumanza, è istituito il Parco nazionale dei tratturi, di seguito denominato « Parco ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, è istituito l'Ente Parco nazionale dei tratturi, di seguito denominato « Ente Parco ».

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con le regioni di cui al comma 2 e sentiti gli altri enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco sulla base della Banca dati di cui all'articolo 4.

4. L'Ente Parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della transizione ecologica.

5. Il Parco, d'intesa con gli enti di cui all'articolo 3, promuove:

a) il recupero del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico esistente, quale i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica,

economica, sociale e che sono connessi con la civiltà della transumanza;

b) il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera *a)* anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree interessate, della promozione del turismo sostenibile e della valorizzazione dei cammini come itinerari storici e culturali.

Art. 6.

(Abrogazione)

1. I commi 11, 12 e 13 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo la cui dotazione è determinata in 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.